

COMUNE DI LOANO
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA LIMITAZIONE DELLE IMMISSIONI SONORE NELL'AMBIENTE
PRODOTTE DA ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 11/2026

NUOVA edizione

CAPO PRIMO

Norme generali

Art. 1

(Riferimenti normativi)

Le norme contenute nel presente regolamento sono state predisposte al fine di fornire un quadro di riferimento per l'applicazione delle disposizioni legislative in materia di acustica di seguito richiamate:

- D.P.C.M. 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
- L'art. 6 (Competenze dei Comuni) recita: comma e) – "l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico",
- comma h) – "l'autorizzazione anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico ed aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso";
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- DECRETO 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- Legge Regionale 20 marzo 1998 n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- Deliberazione Giunta Regionale n. 2510 del 18.12.1998 "Definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività all'aperto e di attività temporanee di cui all'art. 2, lettera 1), L.R. 12/1998 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico)"
- D.P.R. 03 Aprile 2001, n. 304 e s.m.i. "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447"
- Deliberazione di Giunta regionale n.752 del 28 giugno 2011 che integra l'articolo 6 della precedente deliberazione n. 2510

Art. 2

(Scopo del regolamento)

Il presente regolamento stabilisce norme per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività rumorose temporanee o da attività particolari che saranno meglio definite negli articoli seguenti.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle attività rumorose temporanee che danno luogo ad immissioni sonore nell'ambiente superiori ai valori limite indicati nel piano di classificazione acustica del territorio comunale.
2. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività caratterizzata da lavori, manifestazioni o spettacoli che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" [LAeq], superiori a quelli stabiliti nel piano di classificazione acustica comunale per ogni singola zona.
3. Le attività rumorose temporanee disciplinate nel presente regolamento sono le seguenti:
 - cantieri edili, stradali o assimilabili;
 - circhi e luna park;
 - manifestazioni musicali all'aperto;
 - manifestazioni popolari quali sagre, feste rionali ed altre manifestazioni con analoghe caratteristiche;
 - attività di supporto ad associazioni e/o locali pubblici che utilizzano impianti elettroacustici di diffusione sonora o effettuano musiche dal vivo quali piano-bar, concertini ed altre analoghe; cinema all'aperto;
 - artisti di strada
 - attività con caratteristiche occasionali quali per esempio il taglio dell'erba, lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni; studio degli strumenti musicali
 - attività sportive svolte all'aperto, agonistiche o ricreative.

Art. 4 **(Misure fonometriche)**

1. Il rilevamento dei livelli di pressione sonora dovrà essere effettuato da un tecnico iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, conformemente a quanto prescritto dal Decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" iscritto all'elenco ENTECA del Ministero dell'Ambiente
2. Il valore di immissione definito nel presente regolamento dovrà essere valutato in facciata del ricettore, ad un metro dalla facciata ed in corrispondenza dei serramenti degli ambienti abitativi. Dove definito un valore alle finestre chiuse per la posizione di misura si seguiranno le indicazioni del suddetto D.M. 16/3/98.
3. La misura del valore dei livelli di pressione sonora dovrà riferirsi ad un tempo di misura di un'ora durante un periodo rappresentativo dell'evento oggetto di valutazione.
4. Per tutte le attività rumorose temporanee disciplinate nel presente regolamento è esclusa l'applicazione del criterio differenziale previsto dall'art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dei fattori correttivi del rumore ambientale, se non diversamente indicato. È esclusa l'applicazione dei limiti assoluti di emissione e

vengono definiti dei limiti assoluti di immissione da misurare come indicato nel presente regolamento.

Art. 5 (Orario diurno e orario notturno)

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento ed in particolare sulla definizione di orario diurno e di orario notturno, si precisa quanto segue:

ORARIO DIURNO (d): dalle ore 06:00 alle ore 22:00

ORARIO NOTTURNO (n): dalle ore 22:00 alle ore 06:00

Art. 6 (Periodo estivo e invernale)

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento ed in particolare sulla definizione di periodo estivo e di periodo invernale, si precisa quanto segue:

PERIODO ESTIVO: dal 01 maggio al 30 settembre

PERIODO INVERNALE: dal 01 ottobre al 30 aprile

CAPO SECONDO Valori limite delle attività temporanee

Art. 7 (Cantieri edili, stradali o assimilabili)

1. Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri edili e cantieri stradali o assimilabili dovranno essere del tipo con limitata emissione sonora e costruite secondo i criteri stabiliti dalle specifiche normative vigenti in materia di contenimento delle emissioni sonore.
2. L'esecuzione di lavori rumorosi, previa autorizzazione del comune, potrà svolgersi esclusivamente nelle seguenti fasce orarie (solo giorni Feriali):

per il periodo INVERNALE

dalle ore 08:00 alle ore 12:30;

dalle ore 14:30 alle ore 18:00.

per il periodo ESTIVO

dalle ore 08:30 alle ore 12:00;

dalle ore 15:30 alle ore 19:00.

3. Il valore limite massimo di immissione sonora fissato è quello relativo alla zona VI del piano di classificazione acustica del Comune che risulta essere pari a 70 dB(A).
4. Nel caso in cui il cantiere edile si riferisca a ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività il valore limite massimo di immissione consentito è pari a 65 dB(A) a finestre chiuse.
5. Per cantieri di durata superiore ai 5 giorni lavorativi l'istanza va inviata non meno di 15 giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio del cantiere utilizzando la corrispondente modulistica (Allegato 1).
6. Si richiede lo studio previsionale di impatto acustico compilato e firmato da tecnico iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica se la durata del cantiere andasse oltre i 180 gg solari o si volessero chiedere ulteriori deroghe ai valori limite assoluti di immissione di cui ai precedenti commi, sino ad un valore limite massimo di immissione non superiore a 85 dB(A) e di norma per non più di 4 (quattro) ore al giorno all'interno delle seguenti fasce orarie:

dalle ore 09:00 alle ore 11:00 per tutti i periodi

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 per il periodo INVERNALE

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per il periodo ESTIVO

Per l'ottenimento di tali deroghe il committente dei lavori, il titolare o il rappresentante della società, l'estensore della S.C.I.A. o la d.l. per i lavori pubblici, dell'attività richiedente dovrà compilare e inviare entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, prima dall'avvio del cantiere il modulo in Allegato 2 e allegare alla domanda anche un programma dei lavori dal quale risulti giornalmente la fascia oraria in cui per un massimo di 4 ore verranno utilizzate le attrezzature particolarmente rumorose. Le variazioni a tale programma, causate da imprescindibili esigenze legate all'organizzazione dei lavori, dovranno essere tempestivamente comunicate all'autorità all'Ufficio Tecnico e al Comando di Polizia Municipale. Il Comune si riserva di dare prescrizioni o indicazioni nella sua autorizzazione in deroga.

7. È possibile concedere deroghe in caso di situazioni urgenti, straordinarie ed una tantum per cantieri in cui la lavorazione è iniziata di giorno e deve terminare la notte (p.e. servizio con elicottero). Per i casi non autorizzati specificatamente, in tali periodi pertanto valgono i valori limite fissati per le varie zone individuate nel piano di classificazione acustica Comunale.
8. I valori limite precedenti e gli orari sopra indicati per lavori indifferibili ed urgenti disposti dal Comune (anche conseguenti a ordinanza emanata per motivi di sicurezza pubblica) o da altre Amministrazioni Pubbliche o da Ditte che prestano servizi di pubblica utilità sono derogati.

9. I cantieri edili la cui durata non superi i 5 giorni lavorativi e che rispettano gli orari e i limiti indicati ai commi 2, 3, 4 si considerano autorizzati alla presentazione di comunicazione semplificata (si veda l'Allegato 1) ove siano chiaramente indicate a firma del committente, del titolare dell'impresa incaricata o dal rappresentante della società, dall'estensore della S.C.I.A. o dalla D.I. dell'opera pubblica queste informazioni: il committente dei lavori, la Ditta esecutrice, la descrizione dell'opera, i macchinari impiegati, il luogo, le date e gli orari di inizio e termine dei lavori, fermo restando quanto stabilito dal punto 2. del presente articolo sugli orari e i periodi consentiti per le attività rumorose. Tale comunicazione deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi prima dall'avvio del cantiere.
10. Le emissioni sonore e le lavorazioni dovranno essere sospese, a semplice richiesta verbale, ogni qual volta i soggetti incaricati di effettuare i rilevamenti acustici da parte di Enti Pubblici lo ritengano necessario (resta sottinteso che il fatto sarà scritto nel verbale che entrerà nella pratica del controllo).
11. I lavoratori del cantiere devono essere informati circa gli orari e il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune. L'autorizzazione in deroga sarà tenuta in cantiere a disposizione per gli opportuni controlli delle autorità interessate.

Art. 8 (circhi e luna park)

1. Ricadono in questo articolo le emissioni sonore provenienti dalle strutture di circhi e luna park. Il Comune concederà l'installazione delle strutture in luoghi che non siano classificati dal piano di zonizzazione acustica comunale in classe I o II: le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.
2. Si prevede apposito modello all'Allegato 3 da inviare non oltre i 30 giorni naturali consecutivi prima dell'insediamento dell'attività sul territorio comunale, nell'autorizzazione comunale si ricorderà che gli eventi nel loro complesso dovranno rispettare i seguenti valori limite massimi di immissione ed orari ai ricettori più vicini:

Periodo INVERNALE:

dalla domenica al giovedì

70 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 23:00;

il venerdì ed il sabato

70 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 24:00;

Periodo ESTIVO:

dalla domenica al giovedì

70 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 24:00;

il venerdì ed il sabato

70 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 00:30 del giorno successivo.

3. Previa consegna di studio previsionale di impatto acustico compilato e firmato da tecnico iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica potranno essere concesse ulteriori deroghe ai valori limite assoluti di immissione di cui al precedente comma, tenuto conto della zona di installazione delle strutture, con particolare riferimento alla distanza da abitazioni, ospedali, case di cura, alberghi ed altre strutture sensibili. I limiti superiori non potranno in ogni caso eccedere 85 dB(A) negli orari ove altrimenti il valore limite consentito è di 70 dB(A) come prescritto dal precedente comma.

Art. 9 **(Manifestazioni musicali all'aperto)**

1. Ricadono in questo articolo le manifestazioni musicali all'aperto. Esse sono caratterizzate da uno svolgimento nell'arco di una o più giornate nello stesso sito. A prescindere dalla zona ove in Comune concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica; la zona del Giardino del Principe è esclusa perché ha un regolamento a parte.
2. Potranno essere concesse fino a 60 giorni di attività in deroga all'anno per sito, previa compilazione del modulo in Allegato 4, da inviare entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, prima dell'inizio dell'attività.
3. Nel caso sia prevista una affluenza maggiore di 200 persone si dovrà allegare all'invio del modulo uno studio previsionale di impatto acustico semplificato a firma di un tecnico iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica.

4. Gli impianti rumorosi devono rispettare i seguenti valori limite di immissione ed orari:

Periodo INVERNALE:
dalla domenica al giovedì
70 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 23:00;

il venerdì ed il sabato
70 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 24:00;

Periodo ESTIVO:
tutti i giorni della settimana
70 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 00:30 del giorno successivo.

5. Negli orari sopra indicati sono compresi anche i tempi per il deflusso del pubblico e il riordino dei materiali usati per l'evento. Lo smontaggio di strutture che richiedono un tempo prolungato, previa richiesta, può essere autorizzato per il mattino successivo dopo le 8:30.
6. Qualora i livelli sonori e/o gli orari previsti superino i limiti assoluti indicati nei commi precedenti, in considerazione del rilievo turistico dell'evento, potranno essere

concesse dal comune (previo nullaosta dell'assessore competente) ulteriori deroghe agli orari e/o al numero di eventi fino ad un numero massimo di 60 eventi all'anno e ad un limite sonoro massimo di 85 dB(A) negli orari stabiliti in sostituzione del limite dei 70 dB(A) indicato nel comma 4.

7. In considerazione della zona e del periodo in cui dovrebbe svolgersi l'attività, l'autorizzazione potrà limitare livelli ed orari rispetto a quelli indicati nell'istanza. In ogni caso se l'attività risulta molesta per un uso smodato dei sistemi elettroacustici, per schiamazzi e/o lo sfioramento degli orari la polizia locale è autorizzata a far sospendere l'attività a suo insindacabile giudizio. In tal caso l'autorizzazione sarà revocata (come stabilita dal successivo art. 17).

Art. 10 **(Manifestazioni popolari)**

1. Ricadono in questo articolo le manifestazioni popolari (quali: sagre, feste rionali, notte bianca ed altre manifestazioni con analoghe caratteristiche) dotati di impianti che emettono rumore. Esse operano per uno o più giorni nello stesso sito. A prescindere dalla zona ove il Comune concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica; la zona del Giardino del Principe è esclusa perché ha un regolamento a parte.
2. Potranno essere concesse fino a 30 giorni di attività in deroga all'anno per sito, previa istanza da presentarsi con l'apposito modulo (Allegato 4) entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi prima della data dell'inizio delle manifestazioni.
3. Nel caso sia prevista una affluenza maggiore di 200 persone si dovrà consegnare uno studio previsionale di impatto acustico semplificato a firma di un tecnico iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica.
4. Gli impianti rumorosi devono rispettare i seguenti valori limite di immissione ed orari: 70 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 00:30.
5. Negli orari sopra indicati sono compresi anche i tempi per il deflusso del pubblico e il riordino dei materiali usati per l'evento. Lo smontaggio di strutture che richiedono un tempo prolungato, previa richiesta, può essere autorizzato per il mattino successivo dopo le 8:30.
6. Qualora i livelli sonori e/o gli orari previsti superino i limiti assoluti indicati nei commi precedenti, in considerazione del rilievo turistico dell'evento, potranno essere concesse dal comune (previo nullaosta dall'assessore competente) ulteriori deroghe agli orari e/o al numero di eventi fino ad un numero massimo di 60 eventi all'anno e ad un limite sonoro massimo di 85 dB(A) negli orari stabiliti in sostituzione del limite dei 70 dB(A) indicato nel comma 4.

Art. 11 **(Musica nei locali e cinema all'aperto)**

1. Le attività che utilizzano impianti elettroacustici di diffusione sonora o effettuano musiche dal vivo (quali per esempio: piani bar, concertini, dj set, ecc.) devono presentare entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall'inizio dell'attività istanza di autorizzazione come in Allegato 5.

Potranno essere concesse fino a 30 giorni attività in deroga all'anno per pubblico esercizio (la zona del Giardino del principe ha un regolamento a parte con dei limiti diversi da quanto indicato nel presente articolo).

Il valore limite massimo di immissioni sonora, misurato in facciata dei ricettori, non supererà i valori seguenti nelle fasce orarie stabilite:

Per i mesi di Luglio e Agosto

70.0 dB(A) per dalle ore 15:00 sino alle ore 00:30;

65.0 dB(A) dalle ore 00:30 alle ore 01:00 (del giorno successivo).

Per i mesi di Giugno e Settembre

70.0 dB(A) per dalle ore 15:00 sino alle ore 00:30.

Per i restanti mesi

65.0 dB(A) per dalle ore 15:00 sino alle ore 23:00.

per le zone adiacenti agli stabilimenti balneari, che il valore limite massimo di immissioni sonora, misurato in facciata dell'edificio più esposto, non supererà i valori seguenti nelle fasce orarie stabilite:

Per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre

70.0 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 00:30;

65.0 dB(A) dalle ore 00:30 alle ore 03:00 (del giorno successivo).

Per i restanti mesi

65.0 dB(A) per dalle ore 15:00 sino alle ore 23:00.

Se l'area determinata potrà ospitare più attività temporanee nello stesso periodo, il limite di deroga è il limite misurato ai ricettori come somma delle immissioni prodotte da tutti i soggetti, i quali devono porre in atto tutte le cautele necessarie per garantire il rispetto del limite complessivo qui indicato.

2. Negli orari sopra indicati sono compresi anche i tempi per il deflusso del pubblico e il riordino dei materiali usati per l'evento. Lo smontaggio di strutture che richiedono un tempo prolungato, previa richiesta, può essere autorizzato per il mattino successivo dopo le 8:30.
3. Il caso del cinema all'aperto è considerato una attività turistica temporanea, tale attività è autorizzata senza necessità di richiesta di autorizzazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni: limite massimo consentito 70 dB(A) per il periodo pomeridiano fino alle ore 00:30 del giorno successivo all'evento; è esclusa la zona del Giardino del Principe che ha limiti differenti.
4. In considerazione della zona e del periodo in cui dovrebbe svolgersi l'attività, l'autorizzazione potrà limitare livelli ed orari rispetto a quelli indicati nell'istanza. In ogni caso se l'attività risulta molesta per un uso smodato dei sistemi elettroacustici, per schiamazzi e/o lo sfioramento degli orari la polizia locale è autorizzata a far sospendere l'attività a suo insindacabile giudizio. In tal caso l'autorizzazione sarà revocata (art. 17).

Art. 12
(Giardino del Principe)

1. Ricadono in questo articolo le manifestazioni popolari, eventi e spettacoli che si desidera organizzare nello spazio denominato "Giardino del Principe". Le stesse saranno regolate da appositi accordi presi dall'Amministrazione con gli organizzatori degli eventi.
2. Gli impianti rumorosi installati in questo luogo devono rispettare i seguenti valori limite di immissione ed orari (si comprende le prove e soundcheck che non dovranno durare più di 90 minuti):
65 dB(A) dalle ore 16:00 alle ore 24:00.
3. Solo per tre eventi da definire a cura del comune a inizio stagione verranno concessi i seguenti valori limite di immissione ed orari (si comprende le prove e soundcheck che non dovranno durare più di 90 minuti):
70 dB(A) dalle ore 16:00 alle ore 24:00.
4. Negli orari sopra indicati sono compresi anche i tempi per il deflusso del pubblico e il riordino dei materiali usati per l'evento. Lo smontaggio di strutture che richiedono un tempo prolungato, previa richiesta, può essere autorizzato per il mattino successivo dopo le 8:30

Art. 13
(Altre attività temporanee rumorose)

1. Ricadono in questo articolo tutte le attività con caratteristiche occasionali non contemplate esplicitamente negli articoli precedenti (quali per esempio: il taglio dell'erba, lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni, studio di strumenti musicali, ecc.). Esse operano per più ore al giorno nello stesso sito. L'attività in questione deve comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

L'attivazione delle macchine rumorose e in genere l'esecuzione di lavori rumorosi dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie:

giorni feriali:

- dalle ore 08:30 alle ore 12:30;
- dalle ore 16:30 alle ore 19:00 per il periodo ESTIVO;
- dalle ore 15:30 alle ore 18:00 per il periodo INVERNALE.

giorni festivi:

- dalle ore 10:00 alle ore 12:30;
- dalle ore 17:00 alle ore 19:00 per il periodo ESTIVO;
- dalle ore 16:30 alle ore 18:30 per il periodo INVERNALE.

2. Il valore limite massimo di immissione sonora è quello relativo alla IV zona del piano di classificazione acustica Comunale e cioè 65 dB(A) all'interno delle abitazioni più vicine.
3. Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i valori limite assoluti previsti nel comma precedente ed in considerazione dell'attività svolta, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai valori limite di cui al comma 2. Tale valore limite non potrà comunque eccedere 80 dB(A), fermo restando il rispetto degli orari.
4. Le attività di manutenzione e igiene del suolo pubblico, compreso lo sfalcio del verde, così come lo spazzamento delle aree mercatali, anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi in zone in cui vi sono ricettori, possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti ai limiti della zonizzazione acustica comunale, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta.
5. È vietata l'attività degli artisti di strada vicino a edifici scolastici negli orari di attività scolastica e vicino ad edifici a uso sanitario, religioso, o equivalenti.

Negli altri siti del territorio comunale consentita l'attività a cappello degli artisti di strada, nei giorni in cui non sono già previsti e autorizzati eventi in deroga con questo tipo di attività, dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00, anche in deroga ai limiti della zonizzazione acustica comunale senza che venga fatta esplicita richiesta.

In ogni caso se l'attività risulta molesta per un uso smodato dei sistemi elettroacustici la polizia locale è autorizzata a far sospendere l'attività a suo insindacabile giudizio.

Art. 14 (Manifestazioni sportive)

1. Le attività sportive svolte all'aperto, agonistiche o ricreative, che si svolgono al di fuori dei luoghi a loro preposti e comportino il superamento dei valori limite di cui al piano di classificazione acustica comunale, sono consentite senza richiesta di autorizzazione in deroga a condizione che il valore limite massimo d'immissione, misurato in prossimità dell'edificio più esposto, non superi nelle condizioni di massimo disturbo 70 dB(A) limitatamente al seguente orario: dalle ore 09:00 alle ore 00:30 del giorno successivo.
2. Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nel comma precedente ed in considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento (previo nullaosta dell'assessore competente), potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente articolo fino ad un limite massimo di 85 dB(A) negli orari stabiliti nel comma precedente ove altrimenti è consentito il limite di 70 dB(A).

Art. 15 (Pubblicità Fonica)

Il limite di emissione sonora prodotta dalla pubblicità fonica o sonora stabilito dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni è sostituito da quanto stabilito dai limiti indicati nella zonizzazione acustica approvata dalla Provincia di Savona in data 24.07.01 DGP n. 180, come modificata con D.P.P. n. 249 del 09.11.2001.

CAPO TERZO

Procedure per la richiesta delle autorizzazioni

Art. 16

(Autorizzazioni)

1. Le attività che ricadono tra quelle indicate agli artt. 13 e 14 del presente regolamento non sono tenute alla presentazione di alcuna domanda di autorizzazione ai fini dell'immissione acustica, ma sono tenute al rispetto degli orari e dei limiti sonori stabiliti negli stessi articoli, salvo il caso di ulteriore deroga, prevista nello stesso articolo, per l'ottenimento della quale dovrà essere richiesta esplicita autorizzazione secondo le modalità previste nel presente articolo. Il Comune si riserva comunque di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni scritte e motivate di abitanti della zona, gli eventuali controlli necessari alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini nonché del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
2. Per le attività di cui agli artt. 9, 10 e 11 si rimanda a quanto riportato nei rispettivi commi.
3. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee devono, oltre a quanto precisato negli articoli precedenti, presentare istanza al Comune tramite appositi moduli: Allegato 1 e 2 per i cantieri, Allegato 3 per circhi e luna park, Allegato 4 per le manifestazioni e assimilabili e Allegato 5 per gli eventi di supporto alla normale attività delle associazioni e dei locali pubblici e per i cinema all'aperto se richiesto.
4. Si richiede apposito studio previsionale di impatto acustico, redatto e firmato da un tecnico iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica per i soli cantieri edili la cui durata è superiore a 180 giorni e/o i cantieri per i quali è richiesta una "ulteriore deroga" e per eventi quali circhi o luna park in cui si desidera superare il limite di immissione concesso dei 70 dB(A).; si richiede uno studio previsionale di impatto acustico semplificato per gli eventi con musica dove è prevista un'affluenza superiore alle 200 persone. In tutti gli altri casi la suddetta è sostituita dalla compilazione del solo modulo specifico per quanto richiesto, firmata dal titolare dell'attività o dal legale rappresentante.
5. Qualora l'attività oggetto del presente regolamento non dia luogo ad immissioni sonore superiori ai valori limite stabiliti dal piano di classificazione acustica Comunale il titolare non è obbligato a presentare alcuna domanda per le immissioni sonore. Il Comune si riserva comunque di effettuare, per proprio conto o in seguito

a segnalazioni motivate di abitanti della zona, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica delle immissioni sonore nell'ambiente ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

6. La domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora dovrà essere presentata al Comune almeno 15 (quindici) giorni naturali consecutivi prima dell'inizio dell'attività rumorosa temporanea.
7. L'attività che nella domanda al Comune abbia dichiarato di non superare il valore limite massimo di immissione sonora stabilito nel presente regolamento (senza la richiesta di "ulteriore deroga"), è tacitamente autorizzata in attesa di diverse disposizioni comunicate al richiedente entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data di presentazione della domanda.
8. Nel caso di attività edilizie la presentazione della domanda di autorizzazione da parte del titolare dall'attività rumorosa temporanea prevista dal presente regolamento deve rispettare quanto di seguito precisato:
 - Denuncia di inizio attività (D.I.A. o S.C.I.A.): contestuale alla denuncia di inizio attività;
 - Permesso di costruire: contestuale alla comunicazione di inizio lavori;
 - Manutenzione ordinaria: prima dell'inizio dei lavori, secondo i tempi stabiliti nei commi 6 e 7;
9. L'attività che nella domanda al Comune abbia dichiarato di poter superare il valore limite massimo di immissione sonora stabilito nel presente regolamento, prima di iniziare le lavorazioni alle quali si è fatto riferimento nella domanda, dovrà essere in possesso della prescritta autorizzazione rilasciata al Dirigente Tecnico competente.
10. Nell'autorizzazione il Comune potrà indicare le prescrizioni tecniche relative ad orari, valori limite di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni sonore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività rumorosa temporanea.
11. Dovranno essere rispettate, inoltre, le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via preliminare e di urgenza, anche verbalmente da parte degli organi di controllo.
12. Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata, ove prevista, devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli e/o alla forza di pubblica sicurezza.
13. La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.
14. In base all'art. 13 comma 4 della Legge Regionale 20 marzo 1998 n. 12 sono esentate dall'obbligo di autorizzazione le manifestazioni patrocinate dal Comune che abbiano una durata inferiore o pari a 4 giorni, prove incluse, fatta salva la semplice comunicazione che descriva luoghi, date, orari. Rimane valido il vincolo di non avere

più di 30 giorni con eventi o spettacoli in deroga per ciascun sito e i limiti di livello sonoro e orari imposti da codesto regolamento.

15. Nel caso l'attività edilizia debba iniziare le lavorazioni in un tempo inferiore ai 15 (quindici) giorni così come stabiliti dal comma 7, dovrà essere comunque presentata la domanda di autorizzazione. Il Comune valuterà l'urgenza della richiesta e potrà procedere al rilascio di una apposita autorizzazione.

Art. 17 **(Revoca dell'autorizzazione)**

1. Anche se i livelli sonori rilevati rientrano nei valori limite massimi stabiliti dal presente regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione, viene riscontrato che tali immissioni recano comunque grave disagio, il Comune può procedere:
 - a) alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti previsti dal piano di classificazione acustica Comunale; le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai valori limite stabiliti per quella zona e rispettare il criterio differenziale;
 - b) alla modifica dell'autorizzazione concessa per l'immissione sonora, stabilendo valori limite più restrittivi, comunque superiori ai valori limite massimi stabiliti dal piano di classificazione acustica Comunale.
2. Per l'emissione del provvedimento di revoca o modifica dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:
 - classe di destinazione d'uso del territorio;
 - livello differenziale;
 - eventuali altri controlli in cui si è verificato il superamento dei valori limite prescritti e/o gli orari indicati nel presente regolamento o nella deroga concessa;
 - disagio causato alla popolazione.

CAPO QUARTO **Disposizioni finali**

Art. 18 **(Superamento degli orari e/o dei valori limite)**

1. Nel caso in cui l'autorità di controllo accerti da parte di attività rumorose temporanee il superamento dei valori limite previsti dalla zonizzazione acustica comunale per quella zona, in mancanza della necessaria autorizzazione in deroga (tacita o espressa) da parte del Comune, sarà emessa ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.

2. Nel caso in cui l'autorità di controllo accerti da parte di attività rumorose temporanee il superamento dei valori limite autorizzati e/o gli orari autorizzati, il Comune può emettere una nota di diffida alla ditta o attività, a mezzo di notifica per riportare immediatamente il livello dell'immissione sonora entro i valori limite previsti dal presente regolamento. Il titolare dell'attività dovrà presentare una relazione sulle cause del superamento dei valori limite ed i provvedimenti presi per la sua eliminazione.
3. Se da un successivo controllo l'immissione sonora risultasse ancora non conforme ai limiti e/o gli orari previsti dal presente regolamento, il Comune automaticamente procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora in deroga (art. 17) e alla denuncia penale per il non rispetto dell'articolo 659 comma 3 c.p.

Nel caso in cui entro il termine fissato dalla diffida la ditta non abbia inviato alcuna comunicazione, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora.

Art. 19 (Controlli)

1. Il controllo è demandato al Comando di Polizia Municipale per la verifica degli orari, il Comando inoltre si avvarrà per le indagini e valutazioni fonometriche dell'A.R.P.A.L. o di tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti nell'elenco ENTECA del Ministero dell'Ambiente.
2. I controlli potranno essere effettuati senza alcun preavviso dato al titolare dell'attività.
3. Nel caso in cui i controlli siano richiesti espressamente da parte di privati si applica quanto stabilito come da tariffa approvata con apposita deliberazione della Giunta Comunale. In particolare l'importo fissato come tariffa per sopralluogo su richiesta di privati. A questa somma verrà aggiunto il compenso eventualmente richiesto dall'ARPAL per le attività di supporto, stabilito come da tariffario vigente. Tali somme verranno addebitate al richiedente dell'intervento qualora non risulti giustificata la richiesta di sopralluogo.

Art. 20 (Sanzioni)

Sono previste le sanzioni contemplate nella normativa vigente in materia con particolare riferimento all'art. 10 (Sanzioni amministrative) della legge 447 del 26.10.1995 ed all'art. 15 (Sanzioni) della L.R. 12 del 20.03.1998.

Si rammenta che il semplice non rispetto degli orari dei permessi concessi in deroga nel presente regolamento è perseguibile secondo comma 3 dell'articolo 659 del codice penale.

Art. 21
(Modulistica)

Tutte le modifiche alla modulistica allegata al presente regolamento verranno apportate ed approvate con determinazione del Dirigente Tecnico competente.

Art. 22
(Abrogazioni)

All'entrata in vigore del presente regolamento sono abolite ed abrogate tutte le ordinanze e le norme in materia di inquinamento acustico predisposte od inserite nei vari regolamenti comunali.

Art. 23
(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento a tutte le vigenti norme in materia.

Art. 24
(Entrata in vigore del presente regolamento)

Ai sensi del comma 6 dell'art. 7 dello Statuto comunale, il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato 1- Cantieri edili e stradali di breve durata (massimo 5 giorni lavorativi, comunicazione semplice da inviare entro i 15 gg naturali consecutivi prima dell'inizio dei lavori) ARTICOLO 7

COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO

DEL COMUNE DI

LOANO (SV)

Il/La sottoscritto/a _____,

nato/a a _____ (____), il ____/____/____,

residente nel Comune di _____ (____), CAP _____,

Via _____ n. _____,

IN QUALITÀ DI:

☐ TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE

☐ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

☐ ESTENSORE S.C.I.A. / DIRETTORE LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA

☐ CITTADINO COMMITTENTE DEI LAVORI

della:

☐ DITTA INDIVIDUALE _____

☐ SOCIETÀ _____

☐ ENTE _____

Con sede legale in Comune di _____ (____) CAP _____

Via _____ civico _____

Codice fiscale/partita IVA _____

☐ indirizzo mail _____

☐ indirizzo PEC _____

☐ telefono _____

☐ telefono cellulare _____

COMUNICA

una attività temporanea di cantiere da insediare a Loano in Via/Piazza (indicare indirizzo del cantiere)

_____.

Per il COMMITTENTE DEI LAVORI Sig. /Sig.ra / Società

_____.

DICHIARA CHE

1. l'attività edilizia è autorizzata mediante:

☐ Comunicazione Inizio Attività Edilizia Libera - C.I.L.A P.G. _____ del ____/____/____

☐ Segnalazione Certificata Inizio Attività - S.C.I.A. P.G. _____ del ____/____/____;

☐ Denuncia di inizio Attività - D.I.A. P.G. _____ del ____/____/____;

☐ Permesso di costruire P.G. _____ del ____/____/____;

☐ Altro _____;

2. la durata lavori sarà dal giorno _____ al giorno _____ comunque non superiore ai 5 giorni lavorativi;

3. per l'esecuzione delle attività verranno utilizzate attrezzature recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" e s.m.i;

4. sarà verificata la possibilità di mettere in opera adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico

SI IMPEGNA A:

A. privilegiare l'impiego di attrezzature a ridotta emissione acustica e ad attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali utili a minimizzare l'impatto acustico durante il loro utilizzo, orientandole, ove possibile, in modo tale che l'onda sonora non incida direttamente o per riflessione primaria verso i ricettori maggiormente esposti;

B. evitare schiamazzi e rumori non strettamente connessi all'attività lavorativa del cantiere;

C. rispettare gli orari indicati nel regolamento acustico comunale per l'attivazione di macchine rumorose ed esecuzione di lavori rumorosi (giorni feriali - dal 1° ottobre al 30 aprile dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00 – dal 1° maggio al 30 settembre dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:00).

D. rispettare i limiti di immissione del rumore di 70 dB(A) alle finestre del ricettore più prossimo e 65 dB(A) alle finestre chiuse del ricettore strutturalmente più vicino.

E. confermare che qualora si prevedessero durate del cantiere superiore ai 5 giorni e/o orari di lavori differenti e/o si prevedano valori più alti si provvederà a compilare il modulo all'Allegato 2.

DATA FIRMA

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Loano con sede in Piazza Italia, 1

17025 Loano (SV) (indirizzo pec: loano@peccomuneloano.it).

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") del Comune di Loano è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: loano@peccomuneloano.it.

Tipologie dei dati trattati

L'attivazione del Servizio prevede la raccolta dei seguenti dati personali:

- Dati anagrafici (nome e cognome)
- Dati societari
- Contatti telefonici/e-mail

Finalità e base giuridica

Il trattamento dei dati è finalizzato all'espletamento del procedimento amministrativo e delle attività connesse al rilascio del provvedimento di autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, in coerenza con il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), la Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la Legge n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e la Legge Regionale n. 20 marzo 1998 n.12 (Norme in materia di inquinamento acustico).

Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

Comunicazione e diffusione

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili, nello specifico, trasmissione dei dati ad A.R.P.A.L. al fine di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Categorie di destinatari dei dati

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Trasferimento dati verso paese terzi

I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta:

- al Comune di Loano in qualità di Titolare, presso il Servizio Ambiente - Piazza Italia, 1
17025 Loano (SV) - al seguente indirizzo e-mail PEC loano@peccomuneloano.it

Diritto di reclamo

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77), hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Firma per presa visione _____

Allegato 2 - Cantieri edili, stradali o assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea- durata maggiore di 5 gg lavorativi (da inviare non oltre i 15 giorni naturali consecutivi prima dell'inizio dei lavori) – ARTICOLO 7

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO

DEL COMUNE DI

LOANO (SV)

Il/La sottoscritto/a _____,

nato/a a _____ (____), il ____/____/____,
residente nel Comune di _____ (____), CAP _____,
Via _____ n. _____,

IN QUALITÀ DI:

☐ COMMITTENTE DEI LAVORI

☐ TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE

☐ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

☐ L'ESTENSORE DELLA S.C.I.A. / DIRETTORE LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA

della:

☐ DITTA INDIVIDUALE _____

☐ SOCIETÀ _____

☐ ENTE _____

sede legale in Comune di _____ (____) CAP _____

Via _____ civico _____

Codice fiscale/partita IVA _____

☐ indirizzo mail _____

☐ indirizzo PEC _____

☐ telefono _____

☐ telefono cellulare _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dell'articolo 8 della Legge regionale 10 agosto 2001, n.13 "Norme in materia di inquinamento acustico", per attività temporanea di cantiere da insediare a Loano in Via/Piazza (indicare indirizzo del cantiere)

_____.

A TAL FINE, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare, consapevole dei contenuti dell'art. 46 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni", dell'art. 47 "Dichiarazione sostitutive dell'atto di notorietà", dell'art. 71 "Modalità dei controlli", dell'art. 75 "Decadenza dai benefici" e dell'art. 76 "Norme penali" del medesimo Decreto, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA CHE

1. l'attività edilizia è autorizzata mediante:

☐ Comunicazione Inizio Attività Edilizia Libera - C.I.L.A P.G. _____ del ____/____/____

☐ Segnalazione Certificata Inizio Attività - S.C.I.A. P.G. _____ del ____/____/____;

☐ Denuncia di inizio Attività - D.I.A. P.G. _____ del ____/____/____;

☐ Permesso di costruire P.G. _____ del ____/____/____;

☐ Altro _____;

2. la durata lavori è di giorni _____ a far data dal ____/____/____ sino al ____/____/____ e che i lavori verranno eseguiti, dalle ore _____ alle ore _____ del mattino e dalle ore _____ alle ore _____ del pomeriggio dei giorni feriali escluso il sabato pomeriggio;

3. per l'esecuzione delle attività verranno utilizzate attrezzature recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" e s.m.i;

4. sarà verificata la possibilità di mettere in opera adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico

SI IMPEGNA A:

- A. privilegiare l'impiego di attrezzature a ridotta emissione acustica e ad attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali utili a minimizzare l'impatto acustico durante il loro utilizzo, orientandole, ove possibile, in modo tale che l'onda sonora non incida direttamente o per riflessione primaria verso i ricettori maggiormente esposti;
- B. evitare schiamazzi e rumori non strettamente connessi all'attività lavorativa del cantiere;
- C. informare la popolazione mediante appositi avvisi, posti all'ingresso del cantiere e in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti, contenenti precise indicazioni sulla durata complessiva delle singole fasi di lavorazione acusticamente impattanti.
- D. Tenere copia della presente istanza e della relativa autorizzazione in cantiere.

PRENDE INOLTRE ATTO CHE:

- 1. la concessione dell'autorizzazione in deroga è sempre subordinata all'adozione, in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante;
- 2. anche a cantiere avviato, qualora se ne ravvisasse la necessità, potranno essere imposte limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti e specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.

ALLEGATI ALLA PRESENTE ISTANZA:

Cronoprogramma attività cantiere e studio previsionale di impatto acustico redatta da un Tecnico competente in acustica nel caso fossero previste fasi di lavorazione con livelli di immissione superiori a 70 dB(A) o il cantiere durasse più di 180 giorni lavorativi.

Copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente

UNA marca da bollo da euro 16,00.

Altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'accoglimento dell'Istanza:

DATA FIRMA

NOTE

A) L'istanza vale per i limiti di immissione di 70 dB(A) per l'esecuzione di lavori rumorosi, previa autorizzazione del comune, e potrà svolgersi esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:

per il periodo INVERNALE

- dalle ore 08:00 alle ore 12:30;
- dalle ore 14:30 alle ore 18:00.

per il periodo ESTIVO

- dalle ore 08:30 alle ore 12:00;
- dalle ore 15:30 alle ore 19:00.

B) Limiti superiori potranno essere ulteriormente concessi sino ad un valore limite massimo di immissione non superiore a 85 dB(A) e di norma per non più di 4 (quattro) ore al giorno all'interno delle seguenti fasce orarie (in tal caso è necessaria uno studio previsionale di impatto acustico):

dalle ore 09:00 alle ore 11:00

e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 per il periodo INVERNALE

e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per il periodo ESTIVO

C) L'istanza deve essere inviata dal titolare della ditta individuale, o dal legale rappresentante dell'impresa incaricata, o dal committente dei lavori, o dall'estensore della SCIA edilizia o dalla direzione lavori se si tratta di una opera pubblica, almeno 15 giorni naturali consecutivi prima del previsto inizio attività di cantiere.

B) Uno studio previsionale di impatto acustico redatto da un tecnico iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica è dovuta se sono previste fasi di lavorazioni con livelli di immissioni superiori a 70 dB(A) (ma non superiori a 85 dB(A)) ai ricettori e/o lavorazioni che durano oltre i 180 gg, dovrà riportare in particolare:

- indicazione dei livelli di rumorosità previsti per ciascuna delle fasi di lavorazione oggetto dell'attività di cantiere;
- descrizione delle sorgenti rumorose, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. 588/87, D.lgs. 135/92, D.lgs. 137/92);
- articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;

- valutazione e descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che devono essere adottati per la limitazione del disturbo e modalità di realizzazione, quali ad esempio:

- ☐ utilizzo di compressori, gruppi elettrogeni, martelli pneumatici, perforatrici e apparecchiature analoghe dotate di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziate;

- ☐ schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico, laddove lo spazio lo consenta ed in relazione alla durata del cantiere;

- ☐ esclusione di tutte le operazioni rumorose non necessarie all'attività di cantiere e conduzione di quelle necessarie con le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico;

- ☐ giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnico-economica di attuazione degli interventi mitigativi di cui ai punti precedenti.

- planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 100 metri. Nella planimetria deve essere indicata la perimetrazione dell'area idonea al posizionamento delle sorgenti di rumore fisse connesse al cantiere (macchinari, aree per specifiche lavorazioni...), posta a debita distanza dai recettori o comunque schermata rispetto ad essi al fine del contenimento del rumore.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Loano con sede in Piazza Italia, 1

17025 Loano (SV) (indirizzo pec: loano@peccomuneloano.it).

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") del Comune di Loano è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: loano@peccomuneloano.it.

Tipologie dei dati trattati

L'attivazione del Servizio prevede la raccolta dei seguenti dati personali:

- Dati anagrafici (nome e cognome)
- Dati societari
- Contatti telefonici/e-mail

Finalità e base giuridica

Il trattamento dei dati è finalizzato all'espletamento del procedimento amministrativo e delle attività connesse al rilascio del provvedimento di autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, in coerenza con il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), la Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la Legge n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e la Legge Regionale n. 20 marzo 1998 n.12 (Norme in materia di inquinamento acustico).

Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

Comunicazione e diffusione

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili, nello specifico, trasmissione dei dati ad A.R.P.A.L. al fine di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Categorie di destinatari dei dati

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Trasferimento dati verso paese terzi

I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta:

- al Comune di Loano in qualità di Titolare, presso il Servizio Ambiente - Piazza Italia, 1
17025 Loano (SV) - al seguente indirizzo e-mail PEC loano@peccomuneloano.it

Diritto di reclamo

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77), hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Firma per presa visione _____

Allegato 3 – Attività rumorose quali circhi o luna park: Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa (da inviare non oltre i 30 giorni naturali consecutivi prima dell’inizio dell’attività) – ARTICOLO 8

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
LOANO (SV)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (_____)

il ____ / ____ / ____ cittadinanza _____ residente a _____ (_____)

Via/Piazza _____ n. ____ CAP _____ Tel. _____
Cell _____

Fax _____ E-mail _____ PEC _____

in qualità _____ di _____ legale _____ rappresentante
dell’attività/associazione _____

con _____ sede _____ legale _____ a _____
(_____)

Via/Piazza _____ n. _____
CAP _____

Tel. _____ E-mail _____ PEC _____

Preso atto dei contenuti del regolamento acustico comunale per la limitazione delle attività rumorose temporanee

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 per:

□ _____ l'evento _____ denominato:

da _____ svolgersi _____ presso _____ il _____ locale _____ l'associazione _____
 via/piazza/area _____ in _____ nei seguenti giorni:

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

A TAL FINE DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 consapevole che, come previsto dall'art. 75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, che:

• □ in data ____ / ____ / ____ (P.G. n. ____ / ____) ha presentato al competente Ufficio del Comune di Loano istanza per il rilascio dell'autorizzazione temporanea di pubblico spettacolo;

oppure

- ☐ l'evento ha già ottenuto l'autorizzazione di pubblico spettacolo con autorizzazione

-
- ☐ si è verificato che l'area nella quale verrà effettuato l'evento non rientra in classe I né in classe II della zonizzazione acustica comunale

- il Responsabile della gestione acustica della manifestazione, la cui reperibilità deve essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga, è il/la signor/a

_____ nato/a _____ a
_____ (____),

il ____/____/____ residente a _____ in Via/Piazza
_____ n. _____,

Tel. _____.

Dichiara, altresì, di aver verificato il rispetto degli orari indicati e del valore limite di immissione di 70 dB(A) autorizzabili in deroga come indicati all'articolo 8 del regolamento acustico comunale per la limitazione delle attività rumorose temporanee - sono concessi valori limite più alti solo se specificatamente autorizzati dal comune tramite consegna di uno studio previsionale di impatto acustico.

Allega alla presente:

- Copia del documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante dell'Impresa/dell'attività;
- UNA marca da bollo da euro 16,00.
- Documentazione previsionale di impatto acustico (nel caso si voglia chiedere un permesso in deroga per limiti più alti).

Loano, ____ / ____ / _____

Firma _____

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il comune di Loano con sede in Piazza Italia, 1

17025 Loano (SV) (indirizzo pec: loano@peccomuneloano.it).

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") del Comune

di Loano è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: loano@peccomuneloano.it.

Tipologie dei dati trattati

L'attivazione del Servizio prevede la raccolta dei seguenti dati personali:

- Dati anagrafici (nome e cognome)
- Dati societari
- Contatti telefonici/e-mail

Finalità e base giuridica

Il trattamento dei dati è finalizzato all'espletamento del procedimento amministrativo e delle attività connesse al rilascio del provvedimento di autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, in coerenza con il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), la Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la Legge n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e la Legge Regionale n. 20 marzo 1998 n.12 (Norme in materia di inquinamento acustico).

Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.

Viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

Comunicazione e diffusione

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili, nello specifico, trasmissione dei dati ad A.R.P.A.L. al fine di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Categorie di destinatari dei dati

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Trasferimento dati verso paese terzi

I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta:

- al Comune di Loano in qualità di Titolare, presso il Servizio Ambiente - Piazza Italia, 1
17025 Loano (SV) - al seguente indirizzo e-mail PEC loano@peccomuneloano.it

Diritto di reclamo

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77), hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Firma per presa visione _____

Allegato 4 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, manifestazioni popolari e assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa (da inviare entro i 15 gg naturali consecutivi prima dell'inizio dell'attività) – ARTICOLI 9 – 10

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
LOANO (SV)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (_____)

il _____ / _____ / _____ cittadinanza _____
residente a _____ (_____)

Via/Piazza _____ n. _____ CAP _____ Tel. _____
Cell _____

Fax _____ E-mail _____ PEC _____

in _____ qualità _____ di _____ legale _____ rappresentante
dell'Impresa/associazione _____

con _____ sede _____ legale _____ a _____
_____ (_____)

Via/Piazza _____ n. _____ CAP _____

Tel. _____ E-mail _____ PEC _____

Preso atto dei contenuti del regolamento acustico comunale per la limitazione dei livelli sonori e degli orari (comprensivi di deflusso e smontaggi) per le attività rumorose temporanee

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 per:

☐ il concerto: _____

☐ la manifestazione: _____

da	svolgarsi	in	via/piazza/area
----	-----------	----	-----------------

nei seguenti giorni:

il ____ / ____ / ____	dalle ore ____	alle ore ____	
il ____ / ____ / ____	dalle ore ____	alle ore ____	
il ____ / ____ / ____	dalle ore ____	alle ore ____	
il ____ / ____ / ____	dalle ore ____	alle ore ____	
il ____ / ____ / ____	dalle ore ____	alle ore ____	
il ____ / ____ / ____	dalle ore ____	alle ore ____	
il ____ / ____ / ____	dalle ore ____	alle ore ____	
il ____ / ____ / ____	dalle ore ____	alle ore ____	
il ____ / ____ / ____	dalle ore ____	alle ore ____	
il ____ / ____ / ____	dalle ore ____	alle ore ____	
il ____ / ____ / ____	dalle ore ____	alle ore ____	
il ____ / ____ / ____	dalle ore ____	alle ore ____	
il ____ / ____ / ____	dalle ore ____	alle ore ____	
il ____ / ____ / ____	dalle ore ____	alle ore ____	
il ____ / ____ / ____	dalle ore ____	alle ore ____	

A TAL FINE DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 consapevole che, come previsto dall'art. 75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, che:

• ☐ in data ____ / ____ / ____ (P.G. n. ____ / ____) ha presentato al competente Ufficio del Comune di Loano istanza per il rilascio dell'autorizzazione temporanea di pubblico spettacolo;

oppure

• ☐ l'evento non ha i requisiti richiesti per chiedere il rilascio dell'autorizzazione temporanea di pubblico spettacolo (capienza è sotto i 200 posti);

- è prevista l'affluenza di n. _____ persone;
- verranno utilizzate le seguenti sorgenti sonore (impianti elettroacustici, gruppi elettrogeni, e altre eventuali sorgenti sonore): _____
- saranno poste in atto le seguenti misure tecnico-organizzative, al fine di minimizzare l'impatto acustico (posizionamento e orientamento del palco e delle sorgenti, sistemi di controllo e regolazione delle emissioni sonore, taratura dell'impianto, ecc.):

- saranno evitati tutti i rumori inutili, non necessari allo svolgimento dell'evento. Per quanto possibile, si provvederà a prevenire ed evitare la produzione di schiamazzi e disturbo da parte degli spettatori al termine dell'evento;
- il Responsabile della gestione acustica della manifestazione, la cui reperibilità deve essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga, è il/la signor/a

_____ nato/a a _____ (____),
il ____/____/____ residente a _____ in Via/Piazza
_____ n. _____,
Tel. _____.

Dichiara, altresì, di aver verificato il rispetto degli orari indicati e che il comune si riserva di chiedere valori limite più bassi per alcune aree del territorio comunale, o di concedere valori più alti in casi di particolare interesse culturale o turistico.

Si riporta lo stralcio dei limiti e orari per massima trasparenza

1. Gli impianti rumorosi devono rispettare i seguenti valori limite di immissione ed orari:
70 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 00:30.
2. Negli orari sopra indicati sono compresi anche i tempi per il deflusso del pubblico e il riordino dei materiali usati per l'evento. Lo smontaggio di strutture che

richiedono un tempo prolungato, previa richiesta, può essere autorizzato per il mattino successivo dopo le 8:30

Allega alla presente:

- Planimetria in scala dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 metri, sulla quale siano correttamente riportati: il palco, tutte le sorgenti sonore sopra indicate, i ricettori individuati per tipologia di funzione, eventuali aree di aggregazione e parcheggi;
- Schede tecniche degli impianti utilizzati;
- Copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente e del responsabile acustico dell'evento (se diverso dal richiedente);
- Una marca da bollo da euro 16,00.
- Documentazione semplificata di previsione di impatto acustico a firma di un tecnico iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (solo se sono previste più di 200 persone partecipanti).

Loano, ____ / ____ / ____

Firma _____

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Loano con sede in Piazza Italia, 2

17025 Loano (SV) (indirizzo pec: loano@peccomuneloano.it).

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") del Comune di Loano è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: loano@peccomuneloano.it.

Tipologie dei dati trattati

L'attivazione del Servizio prevede la raccolta dei seguenti dati personali:

- Dati anagrafici (nome e cognome)
- Dati societari
- Contatti telefonici/e-mail

Finalità e base giuridica

Il trattamento dei dati è finalizzato all'espletamento del procedimento amministrativo e delle attività connesse al rilascio del provvedimento di autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, in coerenza con il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), la Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la Legge n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e la Legge Regionale n. 20 marzo 1998 n.12 (Norme in materia di inquinamento acustico).

Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

Comunicazione e diffusione

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili, nello specifico, trasmissione dei dati ad A.R.P.A.L. al fine di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Categorie di destinatari dei dati

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Trasferimento dati verso paese terzi

I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta:

- al Comune di Loano in qualità di Titolare, presso il Servizio Ambiente - Piazza Italia, 1
17025 Loano (SV) - al seguente indirizzo e-mail PEC loano@peccomuneloano.it

Diritto di reclamo

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77), hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Firma per presa visione _____

**Allegato 5 – Attività rumorose a supporto di locali pubblici, associazioni e simili
– cinema all’aperto: Domanda di autorizzazione in deroga per attività
rumorosa (da inviare entro i 10 gg naturali consecutivi) - ARTICOLO 11**

AL SINDACO

DEL COMUNE DI

LOANO (SV)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a
_____ (_____)

il ____ / ____ / ____ cittadinanza _____ residente a
_____ (_____)

Via/Piazza _____ n. ____ CAP _____ Tel. _____
Cell _____

Fax _____ E-mail _____ PEC

in qualità _____ di _____ legale _____ rappresentante
dell’attività/associazione _____

con _____ sede _____ legale _____ a
_____ (_____)

Via/Piazza _____ n.
_____ CAP _____

Tel. _____ E-mail _____ PEC

Preso atto dei contenuti del regolamento acustico comunale per la limitazione dei livelli sonori e degli orari (comprensivi di deflusso e smontaggi) per le attività rumorose temporanee

CHIEDE

il rilascio dell’autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 per:

☐ l'evento denominato:

da svolgersi presso il locale l'associazione
in
via/piazza/area _____ nei seguenti giorni:

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

il ____ / ____ / ____ dalle ore ____ alle ore ____

A TAL FINE DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 consapevole che, come previsto dall'art. 75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, che:

• ☐ in data ____ / ____ / ____ (P.G. n. ____ / ____) ha presentato al competente ufficio del comune di Loano istanza per il rilascio dell'autorizzazione temporanea di pubblico spettacolo;

oppure

• ☐ l'evento non ha i requisiti richiesti per chiedere il rilascio dell'autorizzazione temporanea di pubblico spettacolo (capienza è sotto i 200 posti)

• è prevista l'affluenza di n. ____ persone;

- verranno utilizzate le seguenti sorgenti sonore (impianti elettroacustici, gruppi elettrogeni, e altre eventuali sorgenti sonore):

- saranno poste in atto le seguenti misure tecnico-organizzative, al fine di minimizzare l'impatto acustico (posizionamento e orientamento del palco e delle sorgenti, sistemi di controllo e regolazione delle emissioni sonore, taratura dell'impianto, ecc.):

- saranno evitati tutti i rumori inutili, non necessari allo svolgimento dell'evento. Per quanto possibile, si provvederà a prevenire ed evitare la produzione di schiamazzi e disturbo da parte degli spettatori al termine dell'evento;

- il Responsabile della gestione acustica della manifestazione, la cui reperibilità deve essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga, è il/la signor/a

_____ nato/a _____ a _____ (____),

il ____/____/____ residente a _____ in Via/Piazza _____ n. _____,

Tel. _____.

Dichiara, altresì, di aver verificato il rispetto degli orari indicati e dei valori limite di immissione autorizzabili in deroga indicati dal regolamento acustico comunale - sono concessi valori limite più alti solo se specificatamente autorizzati dal comune.

Per massima trasparenza si riporta lo stralcio del suddetto articolo di seguito

Potranno essere concesse fino a 30 giorni attività in deroga all'anno per attività.

Il valore limite massimo di immissione sonora, misurato in facciata dell'edificio più esposto non supererà i valori seguenti nelle fasce orarie stabilite:

Per i mesi di Luglio e Agosto

70.0 dB(A) per dalle ore 15:00 sino alle ore 00:30;

65.0 dB(A) dalle ore 00:30 alle ore 01:00 (del giorno successivo).

Per i mesi di Giugno e Settembre

70.0 dB(A) per dalle ore 15:00 sino alle ore 00:30;

Per i restanti mesi

65.0 dB(A) per dalle ore 15:00 sino alle ore 23:00;

per le zone adiacenti agli stabilimenti balneari, che il valore limite massimo di immissioni sonora, misurato in facciata dell'edificio più esposto, non supererà i valori seguenti nelle fasce orarie stabilite:

Per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre

1. 70.0 dB(A) dalle ore 15:00 alle ore 00:30;
2. 65.0 dB(A) dalle ore 00:30 alle ore 03:00 (del giorno successivo).

Per i restanti mesi

65.0 dB(A) per dalle ore 15:00 sino alle ore 23:00;

Negli orari sopra indicati sono compresi anche i tempi per il deflusso del pubblico e il riordino dei materiali usati per l'evento. Lo smontaggio di strutture che richiedono un tempo prolungato, previa richiesta, può essere autorizzato per il mattino successivo dopo le 8:30

Se l'area determinata potrà ospitare più attività temporanee nello stesso periodo, il limite di deroga è il limite misurato ai ricettori come somma delle immissioni prodotte da tutti i soggetti, i quali devono porre in atto tutte le cautele necessarie per garantire il rispetto del limite complessivo qui indicato.

Allega alla presente:

- Planimetria in scala dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 metri, sulla quale siano correttamente riportati: il palco, tutte le sorgenti sonore sopra indicate, i ricettori individuati per tipologia di funzione, eventuali aree di aggregazione e parcheggi;
- Schede tecniche degli impianti utilizzati;
- Copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente e del responsabile acustico dell'evento (se diverso dal richiedente);
- UNA marca da bollo da euro 16,00.
- Documentazione semplificata di previsione di impatto acustico (solo nel caso siano previsti più di 200 persone partecipanti).

Loano, ____ / ____ / ____

Firma _____

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Loano con sede in Piazza Italia, 1
17025 Loano (SV) (indirizzo pec: loano@peccomuneloano.it).

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") del Comune

di Loano è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: loano@peccomuneloano.it.

Tipologie dei dati trattati

L'attivazione del Servizio prevede la raccolta dei seguenti dati personali:

- Dati anagrafici (nome e cognome)
- Dati societari
- Contatti telefonici/e-mail

Finalità e base giuridica

Il trattamento dei dati è finalizzato all'espletamento del procedimento amministrativo e delle attività connesse al rilascio del provvedimento di autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, in coerenza con il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), la Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la Legge n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e la Legge Regionale n. 20 marzo 1998 n.12 (Norme in materia di inquinamento acustico).

Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

Comunicazione e diffusione

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili, nello specifico, trasmissione dei dati ad A.R.P.A.L. al fine di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Categorie di destinatari dei dati

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Trasferimento dati verso paesi terzi

I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta:

- al Comune di Loano in qualità di Titolare, presso il Servizio Ambiente - Piazza Italia, 1
17025 Loano (SV) - al seguente indirizzo e-mail PEC loano@peccomuneloano.it

Diritto di reclamo

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77), hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Firma per presa visione _____